



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PAPTHEU, MALLEGGNI e ZAFFINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2019**

Modifiche all’articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in materia di competenze dei comuni nell’adozione di regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile nonché per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

ONOREVOLI SENATORI. – Il notevole tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36 – legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici –, accompagnato dal vertiginoso sviluppo delle tecnologie di comunicazione mobile degli ultimi anni, impone una rivisitazione, seppur limitata ad alcuni ambiti, della normativa in vigore.

Le modifiche proposte con il presente disegno di legge tengono conto sia delle profonde trasformazioni impresse nella società e negli stili di vita dal diffondersi capillare delle nuove tecnologie, sia del permanere di una diffusa e stratificata sensibilità sociale, legata soprattutto ai rischi per la salute dall'inquinamento elettromagnetico, ma anche alla osservazione del crescente e disordinato proliferare di infrastrutture (antenne, tralicci, ripetitori) nelle nostre città, con conseguente abbruttimento dello *skyline* urbano.

Ciò si è spesso configurato come un vero e proprio conflitto sociale, in parte non riconducibile alla cosiddetta «sindrome nimby», che ha tuttavia determinato nel tempo una frattura, spesso insanabile, tra le istituzioni, per lo più locali, e la cittadinanza.

Le proposte ivi contenute, pertanto, intervengono nella direzione auspicata di ridurre al minimo le cause di tali contrasti, introducendo principi di mitigazione dell'impatto urbanistico ed ambientale delle infrastrutture di comunicazione, attraverso il riconoscimento ai comuni di specifici poteri e competenze nell'ambito dei criteri di installa-

zione degli impianti, poteri già peraltro in parte assegnati dagli articoli 86 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in sede di titolarità alla autorizzazione degli impianti.

L'osservazione della realtà ha condotto a dimostrare che la gran parte dei comuni, che volontariamente si sono dotati di strumenti urbanistici di pianificazione per gestire il moltiplicarsi caotico e indisciplinato di tali infrastrutture, hanno conseguito contestualmente gli obiettivi di:

- a) ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- b) garantire un efficiente servizio di copertura delle reti;
- c) diminuire sensibilmente il conflitto sociale che aveva sospinto le proteste;
- d) rappresentare sotto il profilo urbanistico una visione dello *skyline* ordinata e gradevole.

A tal fine, il presente disegno di legge sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, laddove la possibilità per i comuni di adottare un regolamento assume carattere più cogente.

Inoltre, vengono introdotti due ulteriori commi riferiti rispettivamente alla indicazione per i comuni di predisporre un «piano di localizzazione», che indica limiti e divieti alla installazione degli impianti in prossimità di cosiddette «aree sensibili», ed alla specificazione che tali strumenti di gestione del territorio in ogni caso non possono inibire o rallentare lo sviluppo delle reti di infrastrutturazione delle telecomunicazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. I comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile nonché al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

*6-bis.* Ai fini di cui al comma 6, i comuni definiscono, nel regolamento, la predisposizione di un piano di localizzazione dei medesimi impianti di cui al comma 1, nel quale sono individuate aree sensibili all'interno delle quali è vietato installare nuovi impianti e gli impianti preesistenti devono essere delocalizzati, in accordo con gli operatori che gestiscono gli stessi.

*6-ter.* In ogni caso, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e *6-bis* non deve compromettere o rendere impossibile la realizzazione di una rete di infrastrutture per telecomunicazioni, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ».

€ 1,00